

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 61 a iniziativa dei Consiglieri Antonini, Marinelli, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Bilò, Menghi, Serfilippi

## TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SALTARELLO TRADIZIONALE MARCHIGIANO

Signori Consiglieri,

il saltarello costituisce un patrimonio di elevato valore, testimone della tradizione culturale locale da tutelare e valorizzare, un patrimonio che rischia di scomparire con gli ultimi portatori della tradizione: gli anziani, testimoni e custodi di quel mondo in cui la cultura marchigiana affonda orgogliosamente le proprie radici.

La presente proposta di legge regionale ha come obiettivi il riconoscimento, la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione delle espressioni musicali del saltarello della Regione Marche, finora tramandate soprattutto grazie alla passione ed alla volontà di singoli, associazioni e gruppi folklorici che si gestiscono e finanziano autonomamente, presenti anche e soprattutto nei più piccoli borghi e paesi lontani dalle principali città della Regione.

Tali musicisti, sviluppando la comune passione per questa musica tradizionale, rappresentano uno strumento fondamentale di aggregazione, comunicazione e socializzazione per tutte le età ed i ceti sociali, contribuendo a rafforzare il legame con il proprio territorio ed a riscoprire i valori e le tradizioni, che al giorno d'oggi rischiano di essere dimenticati o trascurati.

Contribuiscono, inoltre, in maniera determinante alla salvaguardia dell'identità regionale e alla valorizzazione del patrimonio musicale della nostra Regione.

La loro presenza e i loro interventi rendono vivo il territorio, offrono una molteplicità di concerti, rendono spesso gradevoli manifestazioni pubbliche e private, creano momenti di condivisione per piccoli e adulti. In sintesi il saltarello e i musicisti che lo propongono, sono dei presidi culturali, musicali e sociali irrinunciabili, un patrimonio culturale prezioso da sostenere, custodire e valorizzare, una rete diffusa ovunque presente, che costituisce un tessuto importantissimo del nostro territorio e della nostra società.

Per di più, nel saltarello sono presenti tratti che appartengono alla sfera affettiva e culturale della comunità. La riscoperta dei "suoni antichi", come risorsa storica da riportare in auge e far apprendere e apprezzare alle nuove generazioni, contribuisce, infatti, alla costruzione di una identità umana in simbiosi con la tradizione del territorio.

In quest'ottica i singoli musicisti, i gruppi folkloristici e tutti gli appassionati che interpretano il saltarello rappresentano lo strumento fondamentale in quest'opera di ricerca, di rielaborazione e di studio, sia per l'acquisizione di testi e canti originali, sia per l'utilizzo di strumenti musicali che oggi rischiano di essere dimenticati.

Oltre alla funzione culturale, il Saltarello svolge un'azione di aggregazione sociale, di comunicazione e di socializzazione per adulti, anziani e giovani, indirizzando soprattutto questi ultimi a vivere un mezzo fondamentale nell'opera di ricerca e di preservazione di questa tradizione così radicata sul territorio regionale.

Non va sottovalutata, infine, la considerevole ricaduta economica sui territori soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni, dei concerti e delle manifestazioni afferenti al saltarello, nell'ottica dello sviluppo di un'offerta turistica e culturale che non sia concentrata esclusivamente sui consumi.

La presente proposta di legge, composta da sei articoli, si propone, dunque, di riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell'intera comunità regionale la forma di espressione musicale del saltarello, genere musicale ancorato alle tradizioni culturali ancestrali delle Marche e del centro Italia.

Ad oggi questo genere musicale e gli artisti che ne custodiscono e tramandano l'arte, non sono adeguatamente valorizzati e promossi e, il più delle volte, sopravvivono solo grazie alla loro straordinaria passione ed alla generosità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale. La presente iniziativa si propone, pertanto, di porre rimedio ad una condizione fragile e critica oramai da tempo legata a questo settore.

L'articolo 1 definisce i principi generali e le finalità della legge, che intende promuovere forme e strumenti per tutelare e valorizzare il saltarello, quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare marchigiana.

In tale ottica la Regione promuove, in particolare, occasioni di studio, incontro, gemellaggi con altri artisti nazionali e internazionali della musica, delle danze, dei canti e degli strumenti musicali tradizionali e ne favorisce la diffusione in Italia e all'estero.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso la struttura amministrativa competente della Regione, dell'elenco dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello.

Secondo quanto stabilisce l'articolo 3, la Regione persegue le finalità dell'articolo 1 mediante il sostegno per le seguenti attività:

- a) svolgimento di corsi di orientamento musicale e coreutico sul saltarello;
- b) istituzione di corsi di formazione e perfezionamento per musicisti e danzatori con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti musicali antichi e tradizionali;
- c) organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri artisti nazionali e internazionali, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale del saltarello;
- d) partecipazione a festival nazionali e internazionali dedicati;
- e) realizzazione di festival inerenti il saltarello dal vivo;
- f) organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti il saltarello delle Marche;
- g) interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti tradizionali del saltarello marchigiano;
- h) recupero e valorizzazione del patrimonio inerente il saltarello marchigiano attraverso la costituzione e l'incremento di fondi bibliografici o archivi, con particolare attenzione alle tecniche di produzione e conservazioni videografiche, nonché attraverso il restauro e la conservazione di strumenti e materiali antichi o di valore storico;
- i) interscambio fra i cittadini marchigiani e gli emigrati marchigiani nel mondo, favorendo i reciproci contatti, sia attraverso la partecipazione degli artisti e musicisti, interpreti del saltarello, alle manifestazioni organizzate all'estero dai corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli sia sul territorio regionale che nazionale;
- l) produzioni discografiche e cinematografiche dedicate al saltarello.

L'articolo 4 è relativo alle disposizioni di attuazione della legge.

L'articolo 5 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 6 prevede la dichiarazione d'urgenza.

